

è quello in cui la tonnellata di merce raggiunge, col minor indugio, la linea ferroviaria e il canale ; meglio quando raggiunge questo che quella. (1)

(1) La *Gazzetta Ufficiale* pubblicava in data 11 febbraio 1916 il seguente decreto luogotenenziale firmato il 9 stesso mese :

« Considerata la necessità, nell'interesse generale economico del paese, di assicurare la maggiore utilizzazione e disponibilità delle calate dei porti di Genova, di Savona, di Spezia, di Livorno e di Napoli ;

« Sentito il Consiglio dei Ministri ;

« Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto coi Ministri della Marina e dell'Agricoltura, Industria e commercio.

« *Abbiamo decretato e decretiamo :*

« ART. I. Ai proprietari o, per essi, ai consignatari di carbone, depositato sulle calate o nei galleggianti oppure esistente a bordo di vapori nei porti di Genova, di Savona, di Spezia, di Livorno e di Napoli, potrà, all'infuori ed indipendentemente dalla loro richiesta, semprechè risulti esservi legittima domanda di spedizione verso l'interno, essere giornalmente assegnato un determinato numero di carri ferroviari per il carico e la spedizione della detta merce nei termini di tariffa.

« ART. II. Ai proprietari ed ai consignatari, ai quali siano stati comunque assegnati dei carri ferroviari (a loro richiesta, o d'ufficio, a norma del precedente articolo), e che non provvedano al carico e alla consegna alla ferrovia per la spedizione nel termine prescritto, sarà applicata una penalità di lire cento per carro, fermo restando il pagamento delle ordinarie tasse di sosta eventuali, oltre alla spesa relativa al carico ed all'inoltro d'ufficio che potranno essere ordinati, a suo giudizio insindacabile, dall'autorità portuale.

« In caso di recidiva la penalità di cui sopra verrà triplicata.

« ART. III. Eguale penalità sarà applicata ai proprietari e consignatari di carbone che, avendo avuto assegnati carri pel carico di una data qualità di carbone e per una data destinazione, variassero o la qualità o la destinazione e ciò anche nel caso in cui la spedizione abbia avuto corso.

« Oltre alle penalità di cui sopra, l'amministrazione consortile, o rispettivamente le capitanerie di porto, indicate nell'articolo seguente, avranno diritto di ordinare, a spese del contravventore, lo scarico del carro se fu spedita merce di altra qualità ed il successivo carico di carbone della qualità stabilita, o l'inoltro del carro alla destinazione per la quale era stato originariamente assegnato.

« ART. IV. La detta penalità, da devolversi a favore dell'erario, sarà applicata, per quanto riflette il porto di Genova, dal capitano di porto nella sua qualità di delegato del Consorzio autonomo e per i porti di Savona, Livorno, Spezia e Napoli dal rispettivo capitano di porto.

ART. V. Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.